

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL FROSINONE</p>	<p>Procedura Operativa N° 1</p>	<p>DIPARTIMENTO di PREVENZIONE UOC SANITA' ANIMALE</p>	<p>Rev. n° 01 del 17/04/2023 prot. N. 8498</p>	 <p>REGIONE LAZIO</p>
<p>Procedura Operativa Anemia Infettiva Equina</p>				

	STAFF	QUALIFICA	DATA
Redazione	Dott. LANCIA Antonio	Medico Veterinario Dirigente sanità Animale Nord	17/04/2023
Verifica articolato normativo e tecnico	Dott. Luciano Figliozzi	Direttore UOC Sanità Animale ASL Frosinone	17/04/2023
Approvazione	Dott. Luciano Figliozzi	Direttore UOC Sanità Animale ASL Frosinone	17/04/2023

SCOPO DELLA PROCEDURA

Ad integrazione della nota 28 del 3.1.2013 procedura 1.0, la presente definisce le azioni che la UOC Sanità Animale, di seguito indicata con l'acronimo SA, della ASL FROSINONE pone in atto per la definizione dei propri programmi operativi e che il personale applica nell'esecuzione dei controlli sierologici per la diagnosi di Anemia Infettiva equina ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 Febbraio 2016 recante "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 96 del 26 Aprile 2016.

Il provvedimento, adottato in un contesto epidemiologico in cui negli ultimi anni si è assistito ad un mantenimento costante delle segnalazioni di casi di anemia infettiva a livello nazionale, ha reso praticabile l'esecuzione di un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria dell'infezione con criteri uniformi per tutte le categorie di equidi e per tutte le tipologie di aziende.

In secondo luogo il decreto ha stabilizzato su base sistematica, a seguito delle maggiori conoscenze sull'epidemiologia, sulla diffusione dell'infezione nonché in materia di diagnostica di laboratorio, l'applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal 2006, da ultima l'ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012. Come reso noto nel parere espresso dal Centro di riferimento nazionale per l'anemia infettiva equina dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, l'abrogazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e le misure ivi contenute ha consentito di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio.

La programmazione dei controlli sierologici non può prescindere da quella dei controlli ufficiali negli allevamenti di equidi che ha come base l'anagrafe equidi istituita ai sensi del nuovo decreto ministeriale del 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini".

La suddetta norma adempie agli obblighi derivanti dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, e, in particolare, all'art. 13 che detta disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/429 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della

Commissione del 10 giugno 2021 per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- **DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 FEBBRAIO 2016** recante "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi"
- **REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016** relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/963 DELLA COMMISSIONE DEL 10 GIUGNO 2021** recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1882 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2018** relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate
- **DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134.** Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- **DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136.** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E LIVELLI DI RISCHIO

L'allegato 1 del decreto, "Criteri per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva" costituisce uno strumento aggiornato e flessibile per il controllo della malattia avendo modulato l'intensità della sorveglianza in funzione del livello di rischio di diffusione dell'infezione a livello territoriale. I criteri adottati nella definizione del rischio si sono inizialmente basati sulla prevalenza delle aziende positive osservata nel biennio 2011-2012 e sui livelli di attività di controllo raggiunti nel periodo 2010-2012. Secondo tali parametri, rivalutati annualmente, la Regione Lazio è stata classificata come "Area a rischio elevato" pertanto tutti gli equidi di età superiore a mesi 12 sono sottoposti annualmente a test sierologico per AIE ad eccezione degli equidi destinati alla macellazione e non destinati alla riproduzione.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi.

Il controllo sierologico per la diagnosi di Anemia Infettiva equina ufficiale, viene svolto direttamente dietro richiesta dell'operatore, o in concomitanza dei controlli ufficiali sulla base di un programma annuale elaborato dalla U.O.C. e dai Responsabili U.O.S secondo la Procedure operative per i controlli ufficiali sul sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) degli equini in ottemperanza dell'art 14 del d.lvo 134/22. Nel primo caso l'operatore effettua preventivamente versamento di euro 24 (codice VET.99.212) per ogni singolo soggetto sottoposto a controllo sierologico; tariffa omnicomprensiva di tutte le operazioni previste, inclusa la registrazione dell'esito sul Documento unico di identificazione a vita (passaporto) e euro 3 per ogni singolo soggetto (codice VET.99.364) Nel secondo caso resta a carico dell'operatore soltanto il versamento di euro 3 per ogni soggetto sottoposto a controllo sierologico che rappresentano la quota dovuta all'IZS. (codice VET.99.364) Nel caso in cui il prelievo sia stato effettuato da un veterinario libero professionista incaricato, la tariffa per la registrazione dell'esito sul Documento unico di identificazione a vita (passaporto) è pari ad euro 10 utilizzando il codice di pagamento VET99.068

I proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari

formalmente gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado e provvedono affinché l'esito nonché la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal servizio veterinario competente per territorio sul documento d'identificazione dell'equide.

E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al decreto del Ministero della Salute 2 Febbraio 2016.

MISURE SANITARIE IN CASO DI FOCOLAIO

In attesa della conferma di positività dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina i Servizi Veterinari della Asl adottano e notificano all'operatore le misure previste dall'art.257 comma 1 lettere b e c del Regolamento (UE) 2016/429, ed in particolare:

- restrizioni dei movimenti di animali e prodotti provenienti da stabilimenti o, se del caso, da zone o compartimenti soggetti a restrizioni, in cui è insorto il focolaio o il pericolo, nonché dei mezzi di trasporto e di altri materiali che possono essere venuti a contatto con tali animali o prodotti;
- misure di sorveglianza e tracciabilità;
- qualsiasi misura di controllo delle malattie di cui alla parte III, titolo II, capo 1 (articoli da 53 a 71), che risulti appropriata;
- comunicazione scritta alla UOC IAPZ per l'adozione e il rispetto delle misure riguardanti il benessere e la biosicurezza contenute nell'allegato 2 del decreto del Ministero della Salute 2 Febbraio 2016

Inoltre l'autorità competente:

Informa, dell'apertura del sospetto di focolaio e delle misure adottate, la Regione ed il Ministero della Salute attraverso il sistema informatico SIMAN.

Tali misure sono confermate o revocate sulla base dell'esito delle analisi del Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina.

Qualora il Centro di referenza confermi la positività l'autorità competente:

Conduce l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda di indagine epidemiologica" resa disponibile dal SIMAN

Effettua il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza e/o destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positività ed estende ad esse lo screening sierologico, trasmettendo tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio.

Sottopone a controllo gli equidi presenti negli allevamenti situati nelle Area di sorveglianza attiva (ASA) individuata come l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o prevalente di AIE 30 giorni dalla loro conferma come notificata su SIMAN.

La movimentazione degli animali sieropositivi, previa compilazione del Documento di accompagnamento è consentita esclusivamente per essere destinati alla produzione di alimenti o, per motivi legati alla tutela del benessere animale, per il trasferimento in aree autorizzate da regioni e province autonome gestite da privati cittadini o associazioni riconosciute, idonee al mantenimento degli equidi sieropositivi; in tal caso essa può avvenire solo dopo la comunicazione del servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio di partenza al servizio veterinario dell'ASL di destinazione UOC Sanità Animale, che deve esprimere il proprio assenso formale alla ASL richiedente e, p.c. alla UOS territoriale IAPZ per la vigilanza sul rispetto delle misure minime di cui all'allegato 2.

L'operatore che intende tenere l'equide sieropositivo in isolamento presso il proprio allevamento, deve avere il N.O. della UOC IAPZ per quanto riguarda il benessere e le condizioni di biosicurezza, così come previsto dalla scheda di cui al modulo C, riportata in calce all'allegato 2.

I focolai si considerano estinti e le misure di restrizione revocate quando gli equidi infetti sono

venuti a morte o allontanati definitivamente dall'azienda e gli accertamenti diagnostici sui rimanenti soggetti mantenuti in azienda sono risultati negativi in conformità all'art. 4, comma 5, lettera a) punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE (a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi). L'estinzione del focolaio deve essere trasmessa alla UOC IAPZ.